

Firenze 25/10/2025

Agli Operatori Economici

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI MASSA (MS) E FIRENZE DI SVILUPPO TOSCANA SPA

ART. 1 - ENTE CONCEDENTE

Sviluppo Toscana S.p.A., Viale G. Matteotti, 60 50132 Firenze.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la concessione a titolo oneroso nei confronti di privati di spazi di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati negli edifici meglio indicati nella scheda A allegata al presente Capitolato, con obbligo di installazione, rifornimento e manutenzione di distributori di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack dolci e salati).

La concessione prevede le seguenti principali prestazioni:

- installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori,
- gestione dei distributori comprensivo del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti);
- sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti nel rispetto delle indicazioni previste nel presente Capitolato;
- trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- nuova installazione e/o rimozione di distributori in considerazione delle esigenze sopravvenute dell’Ente concedente.

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva di affidare, in accordo con il concessionario, l’installazione di ulteriori macchine erogatrici o in numero inferiore in ulteriori sedi o in un numero inferiore di sedi, qualora nel corso della concessione se ne manifestasse la necessità. In tal caso il canone di concessione sarà rinegoziato tra le parti. I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

ART. 3 - UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI

I siti e le superfici su cui installare i distributori di alimenti e bevande e le quantità di distributori sono indicati nella Scheda A allegata al presente Capitolato.

Le apparecchiature non potranno essere collocate in altri sedi, salva diversa indicazione di Sviluppo Toscana S.p.A. e comunque, qualora già concessi in gestione ad altri soggetti, saranno assegnati solo alla scadenza degli attuali rapporti contrattuali con i rispettivi concessionari.

Le apparecchiature dovranno essere collocate in modo da consentire la loro fruibilità anche da parte delle persone diversamente abili. I siti indicati potranno subire delle variazioni (in aumento e/o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente concedente. Le nuove installazioni, il trasferimento o la rimozione dovranno essere sempre autorizzate espressamente dall’Ente concedente.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:

- a. bevande calde
- b. bevande fredde
- c. alimenti solidi preconfezionati

La fornitura, l'installazione e la gestione distributori dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

A tal fine la ditta affidataria dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine.

L'Ente appaltante si assume l'obbligo di fornire acqua corrente ed energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici.

A carico della ditta sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite di personale della ditta. Sono inoltre a carico della ditta le riparazioni e ripristini conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori all'immobile e alle relative pertinenze di Sviluppo Toscana.

I distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e le modalità per contattare via telefono/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti o resto esauriti.

Nel corso del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria può sostituire i distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all'Ente concedente che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti, con l'inserimento di monete e di dare il resto.

La ditta avrà libero accesso presso il locale che ospiterà i distributori, rispettando gli orari ed il regolamento dell'Ente concedente.

Per tutto il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere garantita la continuità del servizio.

Al termine della convenzione la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro 20 (venti) giorni dalla scadenza e provvedere al necessario ripristino del luogo allo stato originario.

ART. 5 – DURATA

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula. Non è ammesso il rinnovo né tacito né espresso.

Alla scadenza naturale, l'affidamento si intende automaticamente risolto, per cui non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di Sviluppo Toscana S.p.A..

ART.6 - CANONE DI CONCESSIONE

Per l'intero periodo contrattuale il concessionario dovrà versare il canone di concessione annuo a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e l'esercizio dell'attività oggetto di gara, comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica e acqua potabile, pari a €. 3.000,00 (*euro*tre mila/00) oltre Iva.

In caso di variazioni (in aumento e/o decremento) dei distributori nel corso della concessione il canone potrà subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero e tipologia di distributore.

L'esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovrà avvenire senza

oneri aggiuntivi per Sviluppo Toscana S.p.A. e quindi ricompresi nel canone complessivo stabilito.

ART. 7 - PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi indicati dal concessionario in sede di gara relativi alle bevande e alimenti erogati dai distributori dovranno essere esposti in modo visibile all'utenza e suddivisi per tipologia di prodotto. Gli stessi non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. L'eventuale adeguamento dei prezzi suddetti potrà avvenire solo a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. In tal caso il concessionario sarà tenuto, senza aggravio per l'ente concedente, ad aggiornare i prezzi segnalati sui distributori.

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:

- a) qualità elevata;
- b) marche di nota diffusione nazionale;
- c) conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari (requisiti del produttore , composizione e scadenza).

BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:

- acqua naturale in bottigliette Pet da lt 05;
- acqua frizzante in bottigliette Pet da lt 05;
- bibite in bottigliette di Pet da lt 0,5 e da 33 cl;
- bibite in lattina da cl 33 bibite in lattina da cl 25;
- bibite e succhi di frutta in tetrabrik.

BEVANDE CALDE. Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati

- bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè;
- bevande a base di tè: gr 14 di tè;
- bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao;
- cappuccino: 7 gr di latte in polvere.

SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI: dovranno essere prodotti da primarie compagnie o provenienti dal mercato equosolidale e confezionati adeguatamente e perfettamente sigillati e conservati.

A tutte le bevande calde potrà essere aggiunto lo zucchero, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità. Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose. I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espungano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione nonché la scadenza, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Ente concedente.

L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità dei prodotti, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dall'art.30 del presente Capitolato.

Sviluppo Toscana S.p.A. potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Si precisa che i prodotti erogati dai distributori dovranno corrispondere a quanto previsto in sede di gara e mantenuti per l'intera durata contrattuale. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con Sviluppo Toscana S.p.A. che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

ART. 9 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata relativamente al canone e ai prezzi dei prodotti:

- avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista nel bando di gara e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile.
- obbliga l'offerente nei confronti di Sviluppo Toscana S.p.A. per il quale il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipula del contratto di concessione; Sviluppo Toscana S.p.A., si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 10 - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto di concessione le cui spese inerenti e consequenziali, comprese quelle di registrazione saranno a completo carico del concessionario.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora il soggetto non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dall'Ente concedente, si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria prestata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 trattenuta in sede di gara e procedendo ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna delle aree nelle more della stipula del contratto.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 - VERBALE DI CONSEGNA

Prima dell'inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna stilato in contraddittorio tra il Sviluppo Toscana S.p.A. ed il concessionario/aggiudicatario delle aree fino alla riconsegna al termine della concessione.

E' facoltà di Sviluppo Toscana S.p.A. procedere alla consegna delle aree anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 13 - RESPONSABILE DITTA E REFERENTE DI Sviluppo Toscana S.p.A.

Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la verifica. Tale soggetto rappresenterà

il concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte da Sviluppo Toscana S.p.A. s'intenderanno effettuate direttamente al concessionario.

Il Concedente potrà designare uno o più referenti quale interlocutore/i del concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, individuati all'interno dei singoli uffici e/o servizi utilizzatori dei distributori, con il compito di controllare, coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della concessione.

ART. 14 – PERIODO DI PROVA E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Per i primi tre mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire a Sviluppo Toscana S.p.A. di valutare l'esecuzione delle prestazioni.

Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva di recedere dal contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante PEC ed ad aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria sempre che l'offerta dello stesso sia ritenuta congrua e rispondente alle esigenze della Società.

Il concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste fino alla data comunicata da Sviluppo Toscana S.p.A. senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

In tal caso, in caso di revoca dell'aggiudicazione, della concessione o nei casi di risoluzione del relativo contratto, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che segue in graduatoria redatta a seguito della gara, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.

ART. 15 – PAGAMENTO CANONE E ONERI

Il canone di concessione dovuto dovrà essere versato per ciascuna annualità, come indicato dall'articolo 6 del presente disciplinare, tramite bonifico bancario intestato a Sviluppo Toscana S.p.A.

Il canone relativo alla prima annualità dovrà essere versato alla stipula del contratto.

In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli interessi legali vigenti.

ART 16 - REQUISITI DI CONFORMITA' DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno:

- essere di nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione;
- essere muniti di gettoneria ed erogare resto;
- permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- di facile pulizia e igienizzazione sia all'interno che all'esterno e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti;
- riportare all'esterno le indicazioni sui prodotti offerti, secondo le vigenti disposizioni con la denominazione legale e merceologica di ogni prodotto, gli ingredienti, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della impresa confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- evidenziare l'eventuale presenza di prodotti a "km zero" e/o provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica;
- riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale dell'impresa ed il relativo recapito telefonico;
- avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- avere una capace autonomia di bicchieri e palette;

- riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti;
- nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini e/o palette;
- in caso di distributori semiautomatici di bevande calde, consentire l'erogazione di bustine di zucchero e un numero adeguato di bicchierini, cucchiaini e/o palette senza costi aggiuntivi;
- essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, alle disposizioni della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs. n. 17/2010 e s.m.i., nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia;
- rispettare la norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" e s.m.i., limitatamente ai distributori di bevande fredde e alimenti, contenere gas refrigeranti in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

Di ogni distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine :

- Dichiarazione di conformità CE per macchine;
- Manuale di istruzione per l'uso.

L'aggiudicatario dovrà inoltre posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori i portarifiuti idonei a contenere la specificità stessa dei rifiuti.

ART. 17 - SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI

I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l'erogazione delle seguenti categorie di prodotti:

bevande calde

- caffè;
- caffè macchiato;
- caffè decaffeinato;
- caffè decaffeinato macchiato;
- orzo;
- ginseng;
- cappuccino;
- cappuccino al cioccolato;
- cioccolata;
- latte;
- tè.

acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET

- acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica);
- bevande analcoliche;
- succhi di frutta;
- tè.

alimenti confezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo:

- patatine, salatini, cracker e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, cioccolata.

ART. 18 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il concessionario ha l'obbligo di installare e gestire dei distributori automatici e semiautomatici per l'erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo.

Il concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni indicate nella Scheda A nei tempi e modalità concordati preventivamente con Sviluppo Toscana S.p.A. ed ad eseguire a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.

A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l'installazione dei distributori.

Durante gli interventi il concessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia, indicando le caratteristiche e potenza assorbita.

L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono collocati i distributori. Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante.

Sviluppo Toscana S.p.A. garantirà la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici e la fornitura di energia elettrica e acqua potabile necessarie per il funzionamento delle apparecchiature.

Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per l'intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato.

Il concessionario si impegna:

- a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese;
- sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto, cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto).

Nei casi di difformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli, e il pagamento della relativa penale che il risarcimento di eventuali danni.

ART. 19 – PULIZIA e MANUTENZIONE

Il Concessionario dovrà garantire, a propria completa cura e spese:

- il perfetto stato di conservazione dei distributori sotto il profilo statico, funzionale, estetico e della sicurezza;
- la pulizia rigorosa interna ed esterna delle apparecchiature per garantire l'ottimale condizione igienica delle stesse con obbligo di effettuare interventi di pulizia ed igienizzazione contestualmente con il rifornimento dei prodotti e materie prime, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli a carattere straordinario provvedendo a proprie spese alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e fuori uso, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore o della sostituzione integrale ove necessario.

ART. 20 - SOSTITUZIONE, NUOVE INSTALLAZIONI, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEI DISTRIBUTORI

Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature dovessero risultare obsolete, vetuste, danneggiate, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con altre rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali di quelli già esistenti.

Il concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e permessi nonché a presentare le denunce che dovessero occorrere per la nuova installazione.

Nel caso di sostituzione il concessionario dovrà prendere preventivamente accordi con i tecnici e le operazioni saranno effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli utenti.

Una volta ottenuti nulla osta, pareri e concessioni previsti dalla vigente normativa ed eseguite la posa, gli allacciamenti relativi dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro i tempi strettamente necessari.

E' facoltà di Sviluppo Toscana S.p.A. chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei distributori nonché nuove installazioni. In tal caso il concessionario è tenuto a provvedere previo accordo con con l'Ente concedente circa modalità e tempi di trasferimento.

ART. 21 - ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli obblighi sopra indicati il Concessionario si impegna altresì:

- essere in possesso dei requisiti richiesti di onorabilità e professionali di cui alla L.R. n. 28/2005 e smi per l'attività di commercio al dettaglio;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, le direttive macchine vigenti, nonché tutte le leggi, i regolamenti di Polizia urbana, di pubblica sicurezza, e le norme in materia di igiene e sanità;
- rispettare la normativa vigente in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande
- rispettare la Direttiva macchine in vigore, la norma CEI EN 606635 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita" e smi.;
- impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge, ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e che goda sempre della fiducia di Sviluppo Toscana;
- addestrare, formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- verificare che il personale utilizzato indossi il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il nominativo ed eventuale codice identificativo e fotografia, garantire costantemente il controllo delle materie prime utilizzate, la pulizia durante il trasporto e la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP), gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione;
- entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, presentare il proprio Piano della Sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008 e smi consegnare copia del proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi della Legge n. 155/1997 e dei certificati che attestino la conformità dei prodotti alla norme UNI EN 9001:2000;
- verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa, dichiarando la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici;
- entro dieci giorni lavorativi dall'installazione dei distributori, darne preventiva comunicazione alla competente USL territoriale e consegnare gratuitamente una chiavetta magnetica per l'utilizzo dei distributori, previa corresponsione, a titolo di cauzione dell'importo di €. 5,00 che dovrà essere restituito alla restituzione della stessa;

ART. 23- CONTROLLO DELLA QUALITA'

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli di qualità senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, al fine di accertare l'esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi previsti in termini qualitativi e quantitativi e l'osservanza degli obblighi assunti dal concessionario.

L'Ente concedente si riserva di procedere a controlli qualitativi anche sui prodotti distribuiti al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e minime prevista dalla legge.

L'Ente Concedente o chi per Essa ha facoltà di:

- provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata delle apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente
- di richiedere la sostituzione, integrazione, o la non distribuzione di prodotti di cui, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione stessa
- di richiedere la sostituzione del personale incaricato di rifornire i distributori, se non gradito o ritenuto inidoneo

ART. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il concedente, con il presente atto, s'impegna e si obbliga a:

- rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario in base alla presente convenzione;
- indicare al concessionario i siti o le sedi di installazione delle apparecchiature;
- garantire la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici;
- garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile per i distributori di bevande calde e gli erogatori di acqua potabile;
- esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo attraverso i propri uffici o propri incaricati.

ART. 25 – OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO

Il concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza protezione nei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l'applicazione anche dopo la loro scadenza in pendenza di nuovo contratto.

In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è direttamente responsabile :

- dell'attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione.
- della qualità e dell'integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda,
- della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori.
- per danni e infortuni causati a cose e persone durante l'espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento. nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente dal Capitolato,

- per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione.

Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite da Sviluppo Toscana S.p.A. arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell'espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità Sviluppo Toscana e il personale preposto alle verifiche.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Sviluppo Toscana S.p.A. non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

Il concessionario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati a Sviluppo Toscana S.p.A. o a terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio nonché per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'allestimento dei distributori svolte da terzi. Sviluppo Toscana S.p.A. non assume nessuna responsabilità per danni, furti, infortuni od altro che dovessero arrivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa, come è sollevato da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi che usufruiscono del servizio nelle sedi di Sviluppo Toscana S.p.A.

Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti. Il concessionario si impegna a mantenere indenne Sviluppo Toscana S.p.A. da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell'esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte di Sviluppo Toscana S.p.A..

Il concessionario a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata del servizio, i cui massimali non dovranno essere inferiori ad € 1.500.000,00 per ogni sinistro con un limite di € 1.000.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose.

La copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smacco di prodotti in genere nonché copertura assicurativa contro danni da incendio e allagamenti.

La polizza dovrà essere consegnata in copia a Sviluppo Toscana S.p.A. prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea. Una volta stipulata, copia della polizza dovrà essere trasmessa a Sviluppo Toscana S.p.A. in copia conforme all'originale unitamente alla quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l'aggiudicatario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. Sviluppo Toscana S.p.A. sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

ART. 28 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di procedere a subconcessione, anche parziale. E' fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di subentro.

ART. 29 - CESSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione parziale o totale d'azienda da parte del concessionario, Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà di concedere alla ditta subentrante l'autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E' fatta salva, per Sviluppo Toscana S.p.A., la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 30 - PENALI

Sviluppo Toscana S.p.A. qualora riscontri a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali:

- € 100,00 - per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP,
- € 100,00 - per ogni giorno di ritardo dall'accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo,
- € 100,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori,
- € 80,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difforni da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato,
- € 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato,
- € 50,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento.

Ogni infrazione sarà contestata a mezzo PEC ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato da Sviluppo Toscana S.p.A. presentare le proprie controdeduzioni informando la Società in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente.

Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l'ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un'ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale.

La penale/le penali dovrà/anno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate da Sviluppo Toscana S.p.A. o rivalendosi direttamente sulla cauzione.

In ogni caso l'ente si riserva:

- la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.
- la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed inderogabile ed integra di diritto il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario.

Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l'Ente concedente, fatta salva la possibilità di applicare le penali previste, potrà contestare l'addebito e intimare l'adempimento al concessionario con obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con PEC con diritto di risolvere il contratto di concessione.

Con la risoluzione del contratto sorge per Sviluppo Toscana S.p.A. il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del concessionario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.

ART. 32 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto Sviluppo Toscana ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante PEC, dal contratto nei casi:

- frode nell'esecuzione dell'attività;
- grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;

- grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle attività;
- vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle normative in materie di igiene e sanità fatte salve le sanzioni di legge;
- perdita del concessionario dei requisiti per l'esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica.

Resta salva la facoltà da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. di revocare la concessione per ragioni di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.

ART. 33- RICONSEGNA

Alla scadenza contrattuale le aree concesse dovranno essere sgomberate mediante rimozione dei distributori e degli erogatori, riconsegnate e restituite a Sviluppo Toscana S.p.A. senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra Sviluppo Toscana S.p.A. e Appaltatore, con verbale attestante lo stato degli stessi. Nel caso in cui il concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, Sviluppo Toscana S.p.A., trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente Capitolato.

ART. 34 - TRATTAMENTO DATI

I dati forniti dall'Appaltatore sono trattati da Sviluppo Toscana S.p.A. nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula e gestione del contratto, nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, a Sviluppo Toscana S.p.A. compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale di Sviluppo Toscana S.p.A. e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti dell'interessato

Relativamente ai suddetti dati, all'Operatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Toscana S.p.A. - dati di contatto: Viale Matteotti n. 60 – 50132 Firenze (FI) – legal@cert.sviluppo.toscana.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - DPO - nominato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Toscana S.p.A. – sono: dpo@sviluppo.toscana.it.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il responsabile del Contratto Dott. Orazio Figura

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Soggetti autorizzati dal Responsabile al trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Sviluppo Toscana S.p.A., assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Periodo e modalità di conservazione:

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

Natura del conferimento:

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sviluppo Toscana S.p.A. determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara ed addivenire alla successiva stipula del contratto.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Con la sottoscrizione e l'invio della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART .35 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il concessionario e Sviluppo Toscana S.p.A. inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Firenze escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale.

Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L'eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione. E sarà ritenuta come non apposta.

Firenze, 25/10/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Orazio Figura



SCHEDA A

Elenco dei distributori automatici da installare presso gli edifici di Sviluppo Toscana S.p.A.

Sede	Indirizzo	Numero distributori Bevande Calde	Numero distributori bevande fredde snack
Massa (MS)	Via Dorsale, 13	1	1
Firenze	Viale G. Matteotti, 60	1	1